



Roma 22 gennaio 1994

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Alle Amministrazioni Centrali
ed alle Aziende ed Amministrazioni
Autonome dello Stato.

00100 ROMA

Div. 8'

Prot. n. 105188 Allegati 1

Oggetto: Attuazione legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante
la "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato".

e per conoscenza:

Alle Ragionerie Centrali ed agli
Uffici Centrali di Ragioneria
presso le suddette Amministrazioni.

LORO SEDI

Alla Corte dei conti - Ufficio
di coordinamento delle Attività di
controllo consuntivo sui rendiconti
amministrativi e sulle contabilità
delle Amministrazioni Statali.

00100 ROMA

si reputa opportuno esporre i principali criteri che
devono tenersi presenti per una uniforme e puntuale attuazione
delle disposizioni di cui alla legge indicata in oggetto,
finalizzata ad una soppressione generalizzata delle gestioni
fuori bilancio, con l'esclusione di talune espressamente
menzionate.

Infatti, l'art. 26 della legge in questione prevede,
tra l'altro, che tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla
data di entrata in vigore della stessa legge, esclusi i fondi di
rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli

da 1 a 20 sono soppresse.

Appare evidente che tale previsione normativa, in quanto esclude dall'obbligo della soppressione non solo i fondi di rotazione, ma anche le attività disciplinate dagli articoli da 1 a 20, dispone la soppressione delle gestioni fuori bilancio che, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, non trovano riferimento negli articoli innanzi citati.

Pertanto, gli organi responsabili delle gestioni soppresse alla data del 15 gennaio c.a., per l'entrata in vigore della legge di cui trattasi, provvedono alla chiusura delle relative contabilità ed a redigere, per il periodo 1 - 15 gennaio 1994, il bilancio consuntivo od il rendiconto finale delle gestioni medesime. Ciò non fa venir meno l'obbligo della redazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1993.

Nel caso in cui la chiusura delle contabilità al 15 gennaio u.s. non dia luogo ad atti pendenti e, quindi, ad operazioni di liquidazione ai sensi dell'art. 8 - comma 5 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989 n.155, i predetti Organi gestori trasmetteranno gli anzidetti elaborati contabili ai competenti organi di controllo, allegandovi la quietanza di versamento in tesoreria delle somme esistenti in cassa, da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla predetta data, con imputazione all'art. 24 del capitolo 3518 dello stato di previsione dell'entrata, appositamente istituito per acquisire all'erario le suddette disponibilità.

Di tali adempimenti dovrà essere data comunicazione a questo Ministero - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.) - Div. VI - via G.G. Belli, n. 5 - 00193 ROMA.

Qualora, in sede di chiusura delle contabilità risultino atti pendenti, gli Organi gestori - fermo restando il riscontro da parte degli organi istituzionali di controllo degli atti inerenti alle gestioni fuori bilancio fino al 15 gennaio c.a. - concorderanno con il suindicato Ispettorato generale le modalità per il versamento delle residue disponibilità di cassa e per l'invio dei bilanci consuntivi o dei rendiconti al 31 dicembre 1993 nonchè di quelli relativi al periodo 1 - 15 gennaio c.a., corredata dell'elenco dei crediti e debiti esistenti nonchè della relativa documentazione e di quanto altro necessita per la gestione di liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Ai fini, poi, di una puntuale attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 20, si rammenta che, per effetto dell'articolo 22 della medesima legge n. 559/1993, tali disposizioni trovano attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.

A tal fine si comunica che, con decreto datato 18 gennaio 1994 in corso di registrazione alla Corte dei conti, si è provveduto alla istituzione, nello stato di previsione


dell'entrata per l'anno finanziario 1994, di apposito capitolo articolato in relazione alle diverse gestioni sopresse, come si evince dall'allegato alla presente circolare.

Ai fini della successiva riassegnazione dei relativi introiti ai pertinenti capitoli di spesa, ciascuna Amministrazione dovrà inoltrare alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, apposita richiesta corredata delle quietanze originali comprovanti i versamenti in entrata.

Per quanto riguarda le contabilità speciali di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 559/1993, l'A.N.A.S. dovrà attivarsi per promuovere un provvedimento del Ministro del Tesoro volto ad istituire nel proprio bilancio capitoli di entrata e di spesa "per memoria", sui quali contabilizzare le somme da versare e da riassegnare ai sensi del cennato articolo 15.

Per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, gli Organi gestori potranno prendere contatti con i dottori Raffaele Savarese (tel. 06/4825486) e Tommaso Correra (tel. 06/3211654).

Il Ragioniere Generale dello Stato



CAPO X - RUBRICA 2

CATEGORIA XI

Cap. n. 3518 "Entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio".

Così articolato:

- art. 1 - Introiti relativi alle competenze di avvocato e di procuratore, poste a carico delle controparti, nonché somme rivenienti dalle contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello Stato, da riassegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- art. 2 - Somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'art.5, comma 3, del decreto-legge 166/89, convertito, con modificazioni, dalla legge 246/89, ivi comprese le disponibilità della contabilità speciale per le particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria da riassegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- art. 3 - Introiti rivenienti dalle disponibilità del conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo; entrate di cui all'art.14 della legge 49/87 nonché quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati al 1° gennaio 1995 da riassegnare al Ministero degli affari esteri.
- art. 4 - Somme derivanti dalla cessata gestione fuori bilancio del Ministero della difesa di cui al comma 12 dell'art.13 della legge 409/89, da riassegnare al Ministero medesimo.
- art. 5 - Somme relative alla cessata gestione fuori bilancio del Ministero dell'Interno di cui al comma 4 dell'art.9 della legge 409/89, da riassegnare al Ministero medesimo.
- art. 6 - Somme rivenienti dalla cessata gestione fuori bilancio del Corpo della Guardia di finanza di cui al comma 6 dell'art.4 della legge 409/89, da riassegnare al Ministero delle finanze.
- art. 7 - Somme di cui all'art. 5, secondo comma, lett. a), n.5. della legge 734/73 relative al Fondo a disposizione del Comando Generale della Guardia di finanza, da riassegnare al Ministero delle finanze.

- art. 8 - Somme rivenienti dal Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale da riassegnare al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.
- art. 9 - Somme rivenienti dal fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 46/82 da riassegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- art.10 - Somme derivanti dalla contabilita' speciale di cui al quarto comma dell'art.1 del D.P.R. 902/76 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale - da riassegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- art.11 - Somme di cui al terzo comma dell'art.16 della legge 675/77, e successive modificazione, da riassegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- art.12 - Somme di cui al terzo periodo del comma 4 dell'art. 11 del D.L. 120/89, convertito, con modificazioni, dalla legge 181/89, da riassegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- art.13 - Somme di cui al primo comma dell'art.7 della legge 246/84 da riassegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- art.14 - Proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima, nonche' versamenti delle eventuali disponibilita' della relativa cessata gestione, da riassegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'interno ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge 559/93.
- art.15 - Proventi delle tasse di ammissione a concorsi cumulativi a segretario comunale e provinciale, nonche' versamenti relativi a quote di spesa non coperte dalle predette tasse e ad eventuali disponibilita' della soppressa gestione di cui all'art.45 della legge 604/1962, da riassegnare al Ministero dell'interno.
- art.16 - Proventi relativi ai diritti di segreteria dei Comuni, delle Province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, ai diritti di stato civile dei comuni, nonche' alle disponibilita' delle sopresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1, dell'art.13 della legge 559/1993, da riassegnare al Ministero dell'interno.

- art.17 - Versamenti da parte dei ricorrenti avverso le determinazioni inerenti le revisioni dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, da riassegnare al Ministero dei lavori pubblici.
- art.18 - Versamenti rivenienti dal fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui agli artt. 4 e 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947, ivi compresi le somme relative ai finanziamenti in atto previsti dalle citate norme, nonche' le disponibilita' esistenti sul predetto fondo, da riassegnare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- art.19 - Versamenti rivenienti dal fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, ivi comprese le somme relative ai finanziamenti in atto previsti dalle norme istitutive del predetto fondo, nonche' le eventuali disponibilita', da riassegnare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- art.20 - Versamenti rivenienti dal fondo per la mobilita' della manodopera di cui all'art.28 della legge 675/1977, ivi compresi le somme relative ai finanziamenti in atto previsti dalla citata norma, nonche' le disponibilita' esistenti sul predetto fondo, da riassegnare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- art.21 - Versamenti rivenienti dal fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale di cui all'art. 26 della legge 845/78, ivi comprese le somme relative ai finanziamenti in atto previsti dalla suddetta norma, nonche' le disponibilita' esistenti sul predetto fondo, da riassegnare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- art.22 - Entrate relative ai depositi per le controversie della gente di mare, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare, ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali, ai recuperi e alle vendite di oggetti ritrovati, al collocamento della gente di mare, al movimento ufficiali, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilita' dei sinistri, ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, nonche' alle disponibilita' comunque esistenti sui relativi conti correnti postali o bancari, da riassegnare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

art.23 - Entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all'art.13, comma 1, della legge 302/89 ivi comprese quelle concernenti le disponibilita' esistenti sui relativi conti correnti; da riassegnare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

art.24 - Somme da acquisire all'Erario, rivenienti dalle eventuali disponibilita' delle gestioni fuori bilancio soppresse.